

Biometano: il Consiglio di Stato si pronuncia sulla localizzazione degli impianti

Nota Redazionale

Il Consiglio di Stato, con la [sentenza del 13 agosto 2021, n. 5876](#), pronunciandosi in materia di realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano e compost derivanti dalla digestione anaerobica della FORSU (*i.e.*, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani), ha dichiarato legittima la localizzazione degli stessi in zona agricola, definendone il relativo ambito di applicazione.

A tale tipologia di impianto, secondo il Supremo Consesso, non può essere applicato, infatti, il criterio escludente riferito ad *“aree a destinazione diversa da industriale, artigianale, produttiva, per impianti tecnologici, per servizi (se compatibile)”*, previsto nel caso di specie dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti (P.G.P.R.).

Tale criterio riguarda specificamente *“impianti di trattamento termico, di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”*.

Nel caso in questione, invece, si tratta di impianto alimentato da biomasse, essendo in esse compresa, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 28/2011, anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani e, quindi, anche la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Di conseguenza, esso si configura piuttosto come un impianto di produzione di biometano (ex art. 2 lett. o) d.lgs. n. 28/2011) che,

“ai sensi dell'art. 12 u.c. del suddetto decreto legislativo può essere ubicato anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.

Al contempo, i giudici – richiamando le valutazioni prodotte nel giudizio di compatibilità ambientale – hanno ritenuto parimenti priva di pregio, ai fini escludenti, la localizzazione dell'impianto ad una distanza ravvicinata (inferiore a mt. 500) da un insediamento abitativo residenziale realizzato abusivamente su area a destinazione produttiva e, conseguentemente, non classificato dallo strumento urbanistico come *“nucleo o centro abitato”*.

Invero, tale vicinanza avrebbe potuto valere come criterio localizzativo escludente soltanto rispetto ad aree così classificate, e non invece semplicemente riguardo a *“case sparse,*

cascine, edifici rurali anche se perimetrati negli strumenti urbanistici”.

Per tali insediamenti, può operare al più un criterio penalizzante in sede di micro-localizzazione, in ragione dell'impatto odorigeno dell'impianto.

Senonché, rispetto al suddetto impatto, è stato riconosciuto che l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce effettivo strumento di tutela. Ma piuttosto, occorre fare riferimento ai concreti valori di concentrazione dell'odore.